

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1989

Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali  
aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali

ONOREVOLI SENATORI. – Con le due recenti leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 luglio 1988, n. 369, il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione rispettivamente della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate e del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali con il Regno di Thailandia. I due accordi internazionali, aventi analogo contenuto, consentono di espiare nel proprio paese la pena detentiva inflitta in un altro Stato, e ciò non soltanto per finalità umanitarie ma anche per l'indubbio vantaggio che, sotto il profilo

del reinserimento sociale, il trasferimento della esecuzione della pena comporta.

La mancanza delle disposizioni di legge necessarie per dare concreta attuazione, nel nostro ordinamento, alle previsioni delle suddette convenzioni impedisce peraltro il deposito degli strumenti di ratifica. Il Governo ha in verità da tempo predisposto una apposita normativa, che è contenuta nei titoli VII e VIII del disegno di legge concernente gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica.

*(Codice di procedura penale - Codice e legislazione penale - Trattati e accordi internazionali)*

blica il 18 gennaio 1988 (atto Senato n. 774, costituente mera riproposizione del disegno di legge n. 1741/S della scorsa legislatura). Tale disegno, di portata assai vasta (ben 45 articoli), detta una articolata disciplina generale della materia il cui esame richiede un notevole impegno e tempi non brevi, anche per la necessità di coordinamento con il libro XI del nuovo codice di procedura penale, avente un oggetto in parte coincidente. In tale situazione non sembra realistico attendersi una rapida approvazione del citato disegno di legge, mentre d'altro canto, considerata anche la volontà manifestata dal Parlamento con le leggi di ratifica sopra richiamate, non si può congelare a lungo l'operatività degli accordi e, conseguentemente, i trasferimenti dei detenuti italiani e stranieri verso i rispettivi paesi, deludendo le giuste aspettative degli interessati e delle loro famiglie.

La necessità di una rapida approvazione della normativa in questione non può essere soddisfatta con il ricorso allo stralcio: infatti i titoli VII e VIII del disegno di legge n. 774 non possono operare autonomamente, in quanto presuppongono e fanno esplicito riferimento alla disciplina generale prevista negli articoli precedenti, la quale a sua volta non coincide con quella del libro XI del nuovo codice di rito. Raccogliendo un suggerimento formulato nel corso dei lavori parlamentari relativi al citato disegno di legge n. 774 (vedi il resoconto della seduta del 16 novembre 1988 della Commissione Giustizia del Senato), è stato pertanto predisposto un apposito disegno di legge, contenente le disposizioni essenziali per dare esecuzione agli accordi. Nella redazione delle norme ci si è attenuti il più fedelmente possibile alle corrispondenti previsioni del nuovo codice di procedura penale, con le quali la normativa proposta è pienamente compatibile.

Il disegno di legge n. 774 contiene anche (vedi il titolo VI) le norme necessarie alla esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente. Considerata la stretta affinità della materia, e il fatto che la suddetta Convenzione è da tempo in vigore per il nostro paese, è sembrato opportuno includere nel presente provvedimento anche le relative disposizioni di attuazione.

Il disegno in esame è suddiviso in quattro titoli, di cui tre corrispondenti ai singoli strumenti internazionali. I primi quattro articoli hanno ad oggetto, con riferimento alla Convenzione per il trasferimento delle persone condannate, l'esecuzione in Italia delle sentenze straniere, e prevedono l'obbligo del riconoscimento della sentenza e la relativa procedura (articolo 1), i presupposti che - assieme a quelli già previsti nella Convenzione - condizionano il riconoscimento (articolo 2), i criteri di determinazione della pena (articolo 3), la competenza in ordine all'esecuzione e la disciplina dell'immunità (articolo 4).

Degli articoli 5 e 6, che attengono invece alla esecuzione all'estero delle sentenze italiane, il primo prescrive l'acquisizione preliminare del parere favorevole della corte d'appello e del consenso del condannato, e il secondo disciplina gli effetti dell'esecuzione (divieto del *bis in idem*).

Il titolo II, composto di un solo articolo, ai fini dell'applicazione del trattato con la Thailandia rinvia alla disciplina contenuta nel titolo precedente, specificando peraltro i criteri di esecuzione della liberazione condizionale e delle misure analoghe cui è fatto riferimento nel trattato, e ribadendo la necessità dell'acquisizione del libero e consapevole consenso del condannato.

Il titolo III contiene le norme di attuazione della Convenzione per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente: mentre l'articolo 8 rinvia alla disciplina generale già esaminata, l'articolo 9 detta specifiche disposizioni per quanto attiene ai presupposti del riconoscimento delle sentenze, alle modalità di determinazione delle misure di sorveglianza e alla disciplina del principio di specialità (che non può evidentemente operare quando, essendo stato revocato il beneficio e non essendo prevista l'esecuzione della pena nello Stato di residenza, il condannato deve essere estradato verso lo Stato di condanna o, se l'extradizione non può essere concessa, deve procedersi alla rinnovazione del giudizio).

Nel titolo IV, infine, per accelerare l'effettiva operatività degli accordi, si prevede l'immediata entrata in vigore delle disposizioni esaminate.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il disegno di legge non contiene disposizioni finanziarie, in quanto detta esclusivamente norme di carattere procedurale non comportanti spese. Al riguardo va ricordato che alla copertura degli oneri finanziari connessi alla

entrata in vigore degli accordi internazionali in questione il Parlamento ha già provveduto con le relative leggi di ratifica (articolo 4 della legge 25 luglio 1988, n. 334, e articolo 3 della legge 27 luglio 1988, n. 369).

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

**NORME DI ATTUAZIONE DELLA  
CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO  
DELLE PERSONE CONDANNATE**

## Art. 1.

1. Ai fini dell'esecuzione della pena in Italia nei casi di applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza penale straniera. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette, inoltre, la domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo e terzo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

## Art. 2.

1. Alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono, oltre quelle previste dalla Convenzione, le seguenti condizioni:

a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

b) la sentenza è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale; l'imputato è stato citato a comparire in giudizio davanti

all'autorità straniera e gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e ad essere assistito da un difensore;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale.

#### Art. 3.

1. Con la sentenza di riconoscimento la corte di appello determina, sulla base della pena stabilita nella sentenza straniera, la pena, prevista dalla legge italiana, che deve essere ancora eseguita.

2. Nel determinare la pena, la corte di appello applica i criteri previsti nell'articolo 10 della Convenzione.

3. Quando l'entità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.

#### Art. 4.

1. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

2. Il condannato trasferito in applicazione della Convenzione non può essere nè estradato nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

#### Art. 5.

1. L'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna non è ammessa se non vi è stata deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro di grazia e giustizia

trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. Il consenso del condannato è prestato davanti al magistrato di sorveglianza o al pretore del luogo ove il condannato si trova, ovvero davanti alla corte di appello che procede. L'autorità giudiziaria accerta che il consenso sia prestato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

3. Si applicano le disposizioni stabilite nel secondo comma dell'articolo 674 del codice di procedura penale.

#### Art. 6.

1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nell'altro Stato e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dell'altro Stato, essa è stata interamente espiata.

### TITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PENALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA, FIRMATO A BANGKOK IL 28 FEBBRAIO 1984

#### Art. 7.

1. Ai fini dell'applicazione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli articoli 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6.

2. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o di altra misura analoga disposta dalle autorità thailandesi, la corte di appello la converte in

una misura prevista della legge italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita; in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi.

3. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.

### TITOLO III

#### NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE

##### Art. 8.

1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della Convenzione, le disposizioni degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, e 5, commi 1 e 3.

##### Art. 9.

1. Agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere *b)* e *d)*.

2. La corte d'appello che delibera il riconoscimento invia gli atti al magistrato di sorveglianza per la determinazione delle misure di sorveglianza ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione. Si osservano le disposizioni degli articoli 71, 71-*bis*, 71-*ter* e 71-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. Quando la sentenza straniera è stata riconosciuta, il condannato non può essere

estradata nè sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze. Tuttavia, nei casi di applicazione del titolo II della Convenzione, il condannato, a seguito della decisione prevista nell'articolo 15 della Convenzione stessa, può essere estradato verso lo Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna o, se l'extradizione non è concessa, essere di nuovo sottoposto a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto.

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.